

# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO DE CURTIS"

Via della Tenuta di Torrenova, 130 - 00133 ROMA

**2**062022705 Fax. 0620419196 - cod.mec. RMIC85200L − cod. fisc. 97020470585 www.icdecurtis.edu.it

e-mail: rmic85200l@istruzione.itRMIC85200L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Roma, 19/05/2020

A tutto il personale
Al DSGA
RSPP
Sito web

Oggetto: Segnalazioni situazioni di fragilità; Reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19.

### Segnalazioni situazioni di fragilità

Fra le misure di contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2, alla luce della normativa emanata dal Governo con il DPCM 26.04.2020, in un'ottica di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, assume una particolare rilevanza la gestione dei cosiddetti "lavoratori fragili".

In tali evenienze si inserisce il ruolo del Medico Competente che, in questa situazione emergenziale, oltre alla consueta collaborazione con il Datore di lavoro ed il RSPP nel processo valutativo dei rischi e l'individuazione delle relative misure di prevenzione, può svolgere un ruolo "ponte" tra il datore di lavoro ed il lavoratore per la gestione dei casi con particolari fragilità ed ipersuscettibilità a maggior rischio di contagio da SARS-CoV-2 attraverso l'identificazione del profilo di rischio del lavoratore in funzione del rischio di contagio.

Al fine di adempiere a specifici obblighi normativi, il Datore di Lavoro informa tutti i lavoratori e le lavoratrici dell'azienda, la cui attività lavorativa viene svolta nei luoghi di lavoro (non in lavoro agile), della importanza di segnalare le eventuali situazioni di particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici.

La fragilità a cui si fa riferimento, può essere rappresentata a titolo esemplificativo, anche in rapporto all'età, da malattie cardiovascolari, respiratorie, dismetaboliche, neurologiche – psichiatriche, autoimmuni, oncologiche in fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio-radio terapia in atto. Andranno, altresì, tutelati i soggetti trapiantati, con epatopatie croniche, insufficienza renale cronica, obesità grave ed infine, ma non da ultimo, un approccio cautelativo va adottato nei confronti delle donne in stato di gravidanza, così come già previsto dalla Legge 151/2001.

Come suggerito dalle normative richiamate, occorrerà informare tutti i lavoratori che ritengono di poter rientrare in situazioni di fragilitàa rivolgersi tempestivamente al proprio **Medico di Medicina Generale.** 

Il lavoratore, una volta ricevuta dal Medico di Medicina Generale una **formale conferma** della situazione di "fragilità", dovrà **trasmettere al Medico Competente** (laddove nominato) **la certificazione sanitaria ricevuta dal Medico di Medicina Generale o dallo Specialista del SSN** con specificato: Cognome e Nome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, Istituto in cui presta la propria attività lavorativa e la dicitura "attestazione di fragilità.

Il Medico Competente dall'esame della certificazione sanitaria o dalle risultanze dell'eventuale visita medica, trasferirà al Datore di Lavoro, **nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della privacy**, i nominativi dei "lavoratori fragili" ai fini di adottare gli adeguati strumenti di tutela che possono essere indicati dallo stesso MC.

### Reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19.

Tali situazioni dovranno essere comunicate tempestivamente alla scuola e supportate da opportuna documentazione medica che sarà sottoposta al vaglio del medico competente d'Istituto e dell'RSPP, al fine di prevenire eventuali situazioni critiche.

Si prega di inviare le comunicazioni relative alle situazioni in oggetto celermente e comunque prima del rientro in presenza sul luogo di lavoro.

Si riporta di seguito, per opportuna conoscenza, quanto previsto dalla Direttiva INAIL sull'argomento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serafina Di Salvatore
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c2D.L.gs n. 39/93)

## INAIL - Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

### <u>Sorveglianzasanitariaetuteladeilavoratorifragili</u>

In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso in un contesto del genere, al di là dell'ordinarietà. Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordinaria, va pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ASL, Inail, ecc.) che, come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del Pertanto, il medico competente va a rivestire un ruolo centrale lavoratore. soprattutto per l'identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2. I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico de-generative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l'infezione possono influenzare negativamente la severità e l'esitodella patologia. <u>In tale ottica potrebbe essere introdotta la "sorveglianza sanitaria eccezionale" che verrebbe effettuata</u> sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età mache ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di "inidoneità temporanea" o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.

### Reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito diassenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al finedi verificare l'idoneità alla mansione" (D. Lgs 81/08, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in deroga alla norma.